



COMUNE DI VAL MASINO

Provincia di Sondrio

Via Roma n° 2 - 23010 Fraz. Cataeggio, VAL MASINO (SO)
Tel. 0342-640101 - Fax 0342-640040 - Cod. Fisc./P.I. 00090870148
Mail: ufficio.tecnico@comune.valmasino.so.it
Pec: protocollo.valmasino@cert.provincia.so.it

Reg. Ordinanze n° 15/2018

Val Masino, lì 31.05.2018

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE TRANSITO SU STRADA in LOCALITÀ SASSO BISOLO dalla LOCALITÀ VALBIORE

IL SINDACO

VISTO l'Art. 1. (Principi generali) del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con D. Lgs del 30.04.1992 n. 285 ai sensi del quale "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato", e i successivi artt. 2, 6 e 7;

VISTO il Regolamento di esecuzione del suddetto T.U. approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

VISTO il vigente Regolamento per il transito sulle strade agro silvo pastorali del Comune di Val Masino, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 DEL 12-12-2009 ed in particolare l'art. 5;

RICHIAMATO l'art. 50, in particolare comma 4 del D. Lgs 267/2000;

PREMESSO che in data 06.08.2017 questo Ente riceveva una segnalazione inerente la caduta di una "frana di crollo" avvenuta in data 06.08.2017 che ha interessato la strada pubblica del Comune di Val Masino per Sasso Bisolo e Preda Rossa;

PREMESSO altresì che, a seguito della segnalazione sopra citata, in data 06.08.2017 veniva effettuato sopralluogo, mediante il quale si verificava l'interruzione della strada in questione, stante il crollo del ponte in attraversamento del torrente Venadore, in località Sasso Bisolo, travolto dalla predetta frana;

CONSIDERATO che in conseguenza dell'evento si ordinava, da ultimo con Ordinanza n. 22 del 30.09.2017 emessa ai sensi dell'art 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000, la chiusura al transito pedonale e veicolare della strada comunale per Sasso Bisolo e Preda Rossa con decorrenza immediata e sino al perdurare della situazione di pericolo;

DATO ATTO che con ricorso n. 2530/2017 r.g. i titolari del Rifugio Scotti impugnavano la predette ordinanze avanti al TAR Lombardia, Milano, con contestuale richiesta di sospensione del provvedimento;

DATO ATTO che con ordinanza del 29.11.2017 n. 1554 il TAR Lombardia, sez. III, ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, rilevando che il divieto fosse disposto a tempo indeterminato, e dunque non in conformità con le condizioni contingibili ed urgenti presupposte dall'art. 54 comma 4 del D. Lgs 267/2000, nonché che la ritenuta situazione di pericolo fosse difficilmente conciliabile con le deroghe concesse, numerose e diversificate quanto a categorie di beneficiari;

DATO ATTO che la predetta ordinanza del TAR ha dunque sospeso il provvedimento sindacale, "fermo restando il potere dell'Amministrazione di intervenire qualora verificasse la sussistenza o l'imminenza di una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica";

DATO ATTO che il Comune di Val Masino ha provveduto in ottemperanza al disposto del citato Tribunale Amministrativo ad istruire il procedimento di reiterazione dell'ordinanza acquisendo agli atti le osservazioni dei soggetti portatori di interesse, identificati con il ricorrente e i beneficiari delle precedenti deroghe (riferimento avvio del procedimento protocollo n. 3796/28.12.2017);

PRESO ATTO delle osservazioni (protocollo n. 243/23.01.2017) presentate da n. 1 operatore economico presente con propria attività sul territorio interessato, e valutate le motivazioni ivi addotte, ritenute parzialmente suscettibili di accoglimento, nel bilanciamento con l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità riassumibili con la brevità necessaria nel presente atto, nel sostanziale invito rivolto al comune di Val Masino, a considerare oltre alle necessarie cautele a tutela della pubblica incolumità, anche le esigenze delle attività produttive/turistiche presenti in loco che vivono per l'appunto grazie ed in funzione del transito di turisti, ritenute parzialmente suscettibili di accoglimento, nel bilanciamento con l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità



COMUNE DI VAL MASINO

Provincia di Sondrio

Via Roma n° 2 – 23010 Fraz. Cataeggio, VAL MASINO (SO)
Tel. 0342-640101 – Fax 0342-640040 – Cod. Fisc./P.I. 00090870148
Mail: ufficio.tecnico@comune.valmasino.so.it
Pec: protocollo.valmasino@cert.provincia.so.it

DATO ATTO che il Comune di Val Masino ha provveduto ad attivare le richieste di finanziamento per poter provvedere al ripristino di condizioni di sicurezza accettabili del transito sulla strada comunale per Sasso Bisolo e Preda Rossa, di entità sproporzionata rispetto alla capienza delle risorse comunali, con esito ad oggi negativo;

DATO ATTO che il transito sul torrente Venadore è consentito pertanto, sino a nuovo intervento, da un guado provvisorio con materiali leggeri;

VISIONATA la relazione geologica aggiornata, protocollo n. 1625 in data 22-05-2018 che attesta il perdurare del pericolo costituito dall'eventualità del ripetersi di intensi fenomeni piovosi, anche a carattere temporalesco, sicché si rende necessaria l'adozione di misure di gestione del rischio basate sul monitoraggio degli eventi pluviometrici intensi al fine dell'adozione puntuale di misure contingibili e urgenti di divieto di transito sulla strada comunale per Sasso Bisolo e Preda Rossa, e di liberazione della stessa da persona e cose; come peraltro si prevedrà in via definitiva nell'apposita procedura contenuta nel Piano di Emergenza Comunale, al momento in avanzata fase di redazione.

ORDINA

che in deroga al vigente regolamento per il transito sulle strade agro silvo pastorali, con decorrenza dalla data odierna - stante il perdurare della situazione di pericolosità, in particolare in caso di eventi meteorologici intensi – il transito sulla strada per Sasso Bisolo – Preda Rossa è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. **IL TRANSITO VEICOLARE È CONSENTITO**, previa apposita autorizzazione (PASS), alle seguenti tipologie di fruitori:
 - a. mezzi di servizio pubblico;
 - b. proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada
 - c. personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
 - d. soggetti privati che svolgono attività venatoria; muniti di tesserino venatorio, nei giorni ed orari in cui è consentita tale attività;
 - e. esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
 - f. esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-silvo-pastorali
 - g. esigenze logistiche connesse all'esplicazioni di specifiche attività economiche-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
 - h. esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico ambientali purché debitamente documentate;
 - i. esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo;
2. **IL TRANSITO VEICOLARE È CONSENTITO**, previa apposita autorizzazione (PASS-temporaneo) alle seguenti tipologie di fruitori:
 - j. fruitori temporanei (turismo, sport, manifestazioni) nella misura contingentata, per i veicoli, di massimo **n. 50 mezzi/giornata**, numero compatibile con la natura dei luoghi e le esigenze, in caso di pericolo, di veloce sgombero e rientro al centro abitato;
3. **È VIETATO IN OGNI CASO IL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE** in occasione di eventi pluviometrici intensi, salvo ai mezzi pubblici e di soccorso;



COMUNE DI VAL MASINO

Provincia di Sondrio

Via Roma n° 2 - 23010 Fraz. Cataeggio, VAL MASINO (SO)
Tel. 0342-640101 - Fax 0342-640040 - Cod. Fisc./P.I. 00090870148
Mail: ufficio.tecnico@comune.valmasino.so.it
Pec: protocollo.valmasino@cert.provincia.so.it

AVVERTE

che, a tutela della pubblica incolumità, il transito pedonale e veicolare consentito sulla strada comunale per Sasso Bisolo - Preda Rossa in via temporanea ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 (lettere da b a j), potrà essere completamente inibito con appositi provvedimenti contingibili e urgenti, in relazione alle esigenze di tutela della pubblica incolumità ed in relazione al monitoraggio delle condizioni meteorologiche;

che sulla strada comunale che collega l'abitato di Filorera alla località Valbiore, IL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE è sempre consentito salvo diverso provvedimento;

che in caso di violazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza – salva l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento che disciplina la viabilità agro silvo pastorale - si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 (PMR € 100,00) secondo le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 – importi delle sanzioni da un min di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

DISPONE

- Che la presente venga resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio *on-line* e *in loco*, attraverso l'apposizione di segnaletica verticale all'ingresso della strada che ne indichi le condizioni di pericolo e le modalità d'utilizzo in conformità agli odierni disposti.
- Che la presente ordinanza abbia vigore sino alla modifica del vigente Regolamento per il transito sulle strade agro silvo pastorali secondo le procedure vigenti, così da rendere definitiva la regolamentazione del transito sulla strada nel perdurare delle condizioni del guado.
- Che ogni ordinanza precedentemente resa quanto all'oggetto debba intendersi revocata, e che parimenti resta salvo il potere di ordinanza per fatti nuovi e sopravvenuti.
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri di Ardenno, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio e all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);
- Che le Forze di Polizia siano incaricate di vigilare sul rispetto del presente provvedimento;
- Che chiunque contravvenga alla presente ordinanza venga punito a norma di legge.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo; esclusivamente avverso la parte dell'ordinanza che dispone la collocazione della segnaletica è ammesso il ricorso di cui all'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.

Il Sindaco

(Arch. Simone Songini)